



Milano, 13 settembre 2021

CIRCOLARE N° 7/2021

Oggetto: **Contributo perequativo di cui all'art. 1, commi da 16 a 27, Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”**

Premessa

Come anticipato nella circolare n. 5/2021 di questo studio, il Decreto Sostegni-bis n. 73/2021 ha istituito un contributo a fondo perduto con finalità perequativa.

Il contributo spetta alle attività economiche che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio, risultante dal confronto degli ammontari indicati nelle dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2019 e 2020.

In attesa dell'emanazione dei provvedimenti necessari per procedere alla presentazione dell'istanza, la presente circolare informativa fornisce una prima analisi dei requisiti e delle modalità per usufruire del contributo.

1. Requisiti di accesso al fondo perduto perequativo

1.1 Requisiti soggettivi

Il contributo perequativo spetta a tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis n. 73/2021 (“decreto”). Non spetta altresì agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione.

Possono accedere al contributo esclusivamente i soggetti che abbiano registrato ricavi o percepito compensi non superiori a euro 10 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari).

1.2 Requisiti oggettivi

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia stato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello

relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (“decreto attuativo”).

2. Modalità di determinazione del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale che verrà definita sempre dal decreto attuativo alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate. L'importo del contributo non può essere superiore a **centocinquantamila euro**.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Come modalità di erogazione del contributo spettante al contribuente potrà, alternativamente e a sua irrevocabile scelta, decidere se ricevere l'**accredito sul conto corrente** oppure vedersi riconosciuto l'intero importo sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare in compensazione (senza applicazione degli ordinari limiti di compensazioni), presentando l'F24 esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.

3. Tempistiche di emanazione del decreto attuativo

La risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-06619 ha chiarito che il decreto attuativo sarà emanato successivamente al 30 settembre 2021 in quanto la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d'esercizio per accedere al contributo (di cui al punto 1.2) e la percentuale da applicare per la quantificazione dell'ammontare del contributo stesso (di cui al punto 2) devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi.

Per questo motivo, l'istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata **entro il 30 settembre 2021**, come previsto dal Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 6/9/2021 n. 172.

4. Modalità di presentazione dell'istanza

I soggetti che possono accedere al fondo perduto perequativo devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei suddetti requisiti. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della apposita procedura telematica. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il primo dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, del 4 settembre, ha individuato gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio.

Ha inoltre chiarito che il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo saranno approvati sulla base delle determinazioni del decreto attuativo, con successivo provvedimento.

Si riporta in calce l'allegato A del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 settembre, dove sono indicati i campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.
<http://www.besassociati.it/circolari/>

DICHIARAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2019

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
730	Reddito agrario	Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 – (somma di tutte le colonne 3 dei righe da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10)	Reddito agrario imponibile
REDDITI PF	Reddito agrario	RA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7, col. 3 per i quali RS1, col. 1 = "RA")	Reddito agrario imponibile
	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 3	Differenza - Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Attività di lavoro autonomo e impresa regime vantaggio / forfetario ad imposta sostitutiva	LM8, col. 1 + LM36, col. 1	Reddito d'impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
REDDITI SP	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/- RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	RJ15, col. 1 + RJ15, col. 2 + RJ14, col. 3	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA27, col. 12	Reddito agrario imponibile

segue

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
REDDITI ENC	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità pubblica	RC8, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA52, col. 10	Reddito agrario imponibile
REDDITI SC	Reddito d'impresa	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Società sportive dilettantistiche	RF70, col. 2 + RF71, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	1) RJ15, col. 1 se presente il quadro RJ ma non il quadro RF 2) RF63, col. 1 (modulo n. 1) se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite

DICHIARAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2020

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
730	Reddito agrario	Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 – (somma di tutte le colonne 3 dei righe da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10)	Reddito agrario imponibile
REDDITI PF	Reddito agrario	RA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7, col. 3 per i quali RS1, col. 1 = "RA")	Reddito agrario imponibile
	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 3	Differenza - Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Attività di lavoro autonomo e impresa regime vantaggio / forfetario ad imposta sostitutiva	LMB, col. 1 + LM36, col. 1	Reddito d'impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
REDDITI SP	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/- RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	RJ15, col. 1 + RJ15, col. 2 + RJ14, col. 3	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA27, col. 12	Reddito agrario imponibile

segue

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
REDDITI ENC	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità pubblica	RC8, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA52, col. 10	Reddito agrario imponibile
REDDITI SC	Reddito d'impresa	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Società sportive dilettantistiche	RF70, col. 2 + RF71, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	1) RJ15, col. 1 se presente il quadro RJ ma non il quadro RF 2) RF63, col. 1 (modulo n. 1) se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite